

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI LANCIANO**

nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. omissis ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2013, vertente

TRA

**MUTUATARIO e FIDEIUSSORE**

-attori-

E

**BANCA**

-convenuta-

OGGETTO: contratto di mutuo.

CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 novembre 2015 i procuratori delle parti concludevano come da verbale.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30 dicembre 2013, i mutuatari convenivano in giudizio, davanti a questo Tribunale, la Banca (già Banca omissis) in persona del legale rappresentante "pro tempore", e chiedevano dichiararsi l'usurarietà del contratto di mutuo intercorso tra il mutuatario e l'istituto di credito, rispetto al quale si era costituito il fideiussore, con condanna della banca alla restituzione della somma di euro 9.899,36 a titolo di interessi versati e non dovuti, nonché al risarcimento del danno.

La convenuta si costituiva in giudizio, contestando puntualmente l'assunto avversario.

La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.

Oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'usurarietà degli interessi moratori di cui al citato contratto di mutuo, interessi che, secondo la prospettazione degli attori, sarebbero stati pattuiti in misura superiore rispetto al tasso soglia (è, al contrario, pacifico che gli interessi corrispettivi siano contenuti nei limiti di tale tasso).

Giova premettere che secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Tribunale - il tasso soglia al di là del quale gli interessi sono considerati usurari riguarda non solo gli interessi corrispettivi, ma anche quelli moratori.

*Sentenza, Tribunale di Lanciano, Dott.ssa Cleonice G. Cordisco, 14 marzo 2016, n. 127*

Sul punto, infatti, appare decisivo il riferimento operato dall'art. 1 D.L. 394/2000 agli interessi "convenuti a qualunque titolo", ciò che consente di considerare ricompresi nell'ambito della normativa antiusura anche gli interessi moratori.

È questa, d'altro canto, la posizione della giurisprudenza di legittimità, da ultimo ribadita con la sentenza n. 350/2013.

Tanto chiarito, va poi precisato, per completezza, che la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, senza sommarli tra loro; infatti, il riferimento operato dalla citata Cass. n. 350/2013 alla "determinazione del tasso soglia comprensivo della maggiorazione per la mora", intende semplicemente indicare la necessità di verificare il rispetto del tasso soglia anche in relazione agli interessi moratori. Accertata la possibilità di censurare come usurari anche gli interessi di mora, va tuttavia osservato che ne derivano conseguenze diverse rispetto all'ipotesi di superamento del tasso soglia con riferimento agli interessi corrispettivi; né - ai fini della verifica dell'usurarietà dei primi - può essere preso in considerazione il medesimo tasso soglia previsto per questi ultimi.

Ed invero, occorre ricordare il differente inquadramento giuridico degli interessi compensativi e degli interessi moratori, che hanno autonoma e distinta funzione: i primi rappresentano infatti il corrispettivo del mutuo, mentre i secondi assolvono ad una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento.

Gli interessi corrispettivi disciplinano, in sostanza, la fase fisiologica del rapporto, in cui il debitore legittimamente trattiene ed utilizza il denaro oggetto del mutuo, mentre quelli moratori la fase eventuale e patologica, che ricorre nel caso in cui il debitore sia in ritardo nella restituzione delle singole rate nei termini previsti dal piano di ammortamento.

E' stato, in particolare, sostenuto che dal punto di vista causale e funzionale, mentre gli interessi corrispettivi hanno la sola funzione di remunerazione concordata dal mutuante per l'impiego del denaro fornito dal mutuatario, moratori hanno una funzione complessa, analoga a quella della clausola penale (l'art. 1224 cc configura gli interessi moratori come ipotesi speciale di clausola penale), di predeterminazione del danno derivante dal ritardo, che si aggiunge alla funzione remuneratoria propria degli interessi corrispettivi nella fase fisiologica del rapporto.

In tali condivisibili termini si è espresso il Tribunale Pescara (sentenza del 20 ottobre 2015), precisando che proprio a causa della suddetta doppia componente funzionale - remuneratoria e di predeterminazione del danno da ritardo ulteriore rispetto a quello rappresentato dalla perdita dell'interesse corrispettivo, già dovuto nella fase fisiologica del rapporto - la misura degli interessi di mora convenzionali è sempre superiore a quella degli interessi corrispettivi (come accaduto anche nella specie, in cui per i primi è prevista una maggiorazione di tre punti).

Ciò posto, chi scrive aderisce all'orientamento giurisprudenziale per cui, in caso di superamento del tasso soglia da parte dei soli interessi moratori, la nullità della relativa clausola non coinvolge anche quella che prevede gli interessi corrispettivi, che continuano ad essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale (cfr., tra lo tante, Tribunale Milano, ordinanza del 28.01.2004, e Tribunale Reggio Emilia, sentenza del 24 febbraio 2015).

Si tratta, a questo punto, di esaminare **la questione cardine del presente giudizio, volta ad accertare se il tasso soglia valido per gli interessi moratori sia il medesimo degli interessi corrispettivi oppure se si debba far riferimento ad una soglia diversa e più alta.**

E ciò sulla scorta delle conclusioni cui è giunto il nominato CTU, oggetto di puntuali osservazioni da parte del consulente di parte convenuta.

*Sentenza, Tribunale di Lanciano, Dott.ssa Cleonice G. Cordisco, 14 marzo 2016, n. 127*

Ebbene, è noto che le rilevazioni trimestrali dei tassi effettivi globali medi (TEGM) da parte della Banca D'Italia non hanno mai tenuto conto degli interessi di mora perché gli stessi non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo **gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela.**

Quindi, in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori e per evitare il confronto tra grandezze disomogenee (TAEG applicato al cliente, comprensivo di interessi moratori, e TEGM non comprensivi della mora), la Banca d'Italia (circolare del 3 luglio 2013) adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.

Non si tratta di applicare circolari amministrative, anziché la legge (vedi CTU, p.12), ma *"di prendere definitivamente coscienza che, rapportare gli oneri di mora ad un tasso soglia basato sul TEGM dei mutui, significa ancora una volta confondere grandezze disomogenee, in quanto quel TEGM è ricavato sulla scorta di interessi ed altri oneri corrispettivi parametrati all'entità e alla durata del finanziamento, laddove gli oneri di mora prescindono dal fattore tempo e anche dall'entità del finanziamento, essendo legati invece all'entità dell'inadempimento"* (Tribunale Cremona, ordinanza del 9 gennaio 2015).

In definitiva, il tasso soglia di riferimento per valutare il carattere usurario degli interessi moratori è rappresentato dal TEGM maggiorato di 2,1 punti (in questi sensi anche Tribunale Pescara, cit.).

Ed allora, tornando al caso che ci occupa, il valore del tasso soglia alla stipula del mutuo era pari a 8,575% che, ai fini della verifica che qui interessa ed in applicazione degli esposti principi, deve essere maggiorato di 2,1 punti, per cui diventa pari a 10,675%. E poiché gli interessi moratori convenuti dalle parti sono pari a 8,80% (5,80% + 3%), deve ritenersi che gli stessi non siano usurari.

Sulla scorta di tali rilievi, aventi carattere assorbente di ogni ulteriore questione, deve concludersi per il rigetto della domanda.

La particolarità delle questioni trattate e l'orientamento giurisprudenziale non univoco giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, comprese quelle di cui alla disposta CTU.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Lanciano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 30 dicembre 2013, da Bada Pierpaolo e Bada Maida nei confronti della Banca (già Banca omissis), in persona del legale rappresentante *"pro tempore"*, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) rigetta la domanda;
- b) compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti, comprese quelle di cui alla disposta CTU.

Così deciso in Lanciano, il 14 marzo 2016

**IL GIUDICE**  
**Cleonice G. CORDISCO**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*